

## PEGNO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### BANCA DELLA CAMPANIA

Società per azioni con sede legale in Napoli, via Filangieri n. 36 e sede amministrativa in Avellino, Collina Liguorini  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 04504971211  
Iscrizione all'Albo delle Banche 5558 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Telefono 0825/651 (centralino) - Fax 0825/655260  
Sito internet: [www.bancacampania.it](http://www.bancacampania.it)  
Indirizzo e-mail: [info@bancacampania.it](mailto:info@bancacampania.it)

### CHE COS'È IL PEGNO

Il **pegno** è un diritto reale di garanzia con la quale il "garante" (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il pegno può avere ad oggetto beni mobili o crediti vantati verso terzi dal debitore della banca o da altro soggetto che si costituisce garante di esso, o anche strumenti finanziari sia dematerializzati che emessi in forma cartacea.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. "spossessamento") che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati si costituisce, oltre che con atto scritto, anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

Tra i principali **rischi** va tenuto presente che in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita dal pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

### Caratteristiche specifiche del pegno

<b>A chi è rivolto</b>	<i>Il pegno può essere richiesto dalla Banca come garanzia accessoria per ottenere una linea di credito richiesta dal cliente.</i>
<b>Cosa fare per attivarlo</b>	<i>Il pegno si attiva in seguito alla concessione di una linea di credito al cliente da parte della Banca.</i>
<b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b>	<i>Presso qualsiasi filiale della Banca.</i>

## CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	IMPORTO
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 0,90

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso da parte del garante

Il garante può recedere in qualsiasi momento dal contratto di pegno dandone comunicazione scritta alla Banca con preavviso di un giorno. Per poter recedere il garante è tenuto a estinguere l'obbligazione garantita.

### Recesso da parte della Banca

La Banca ha diritto di recedere dal contratto di pegno e di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, dandone comunicazione scritta al garante e al cliente garantito con preavviso di 15 giorni.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto. I tempi massimi di chiusura del contratto di pegno sono di 30 giorni lavorativi, che decorrono dal verificarsi dei presupposti per necessari per la chiusura del rapporto, vale a dire dall'estinzione dell'obbligazione garantita.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Vertenze e Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Collina Liguorini, Avellino, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via XX Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

### Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

## LEGENDA

Voce	Definizione
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.

<b>Strumenti finanziari</b>	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza, le combinazioni di contratti o titoli indicati in precedenza.
<b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>	Strumenti finanziari non emessi in forma cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili